

Tracciati i pagamenti con carta di credito del coniuge

Devono essere pagate con modalità tracciabili anche le spese per le mense scolastiche, il pre-scuola e il post-scuola

/ Arianna ZENI

Al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l'obbligo di **tracciabilità**, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa (circostanza che si ritiene soddisfatta ove la carta di credito si appoggi ad un conto corrente cointestato tra i coniugi). Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [431](#) di ieri, 2 ottobre 2020.

Dal 1° gennaio 2020, si ricorda, l'[art. 1](#) comma 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la **detrazione IRPEF** del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'[art. 15](#) del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria".

In generale, precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta in esame, l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la **corrispondenza** tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

In questi casi, il contribuente può **dimostrare** l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile":

- mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;
- in mancanza, mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (app) di pagamento via smartphone (in questi casi, nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2020 n. [230](#) è precisato che oltre al documento fiscale che attesta l'onere sostenuto è necessario possedere l'estratto del **conto corrente** cui l'app si

appoggia e, se dall'estratto conto non emergono le informazioni sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app).

Non rientrano fra gli "altri mezzi di pagamento", invece, i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 – risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11 giugno 2020 n. [180](#) – e il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti (risposta Agenzia Entrate 5 agosto 2020 n. [247](#)).

La tracciabilità non si applica per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici

La disposizione riguardante la **tracciabilità** dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la **libera professione** (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

La disposizione riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% siano essi previsti dall'[art. 15](#) del TUIR o in altre disposizioni normative.

Così, ad esempio, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis dell'[art. 15](#) comma 1 del TUIR spettante per le spese di frequenza delle **scuole** dell'infanzia (scuole materne o "vecchi" asili), per le scuole del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie) e per le scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori), è necessario provvedere al pagamento con strumenti "tracciabili" (ciò vale, ad esempio, anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al **pasto**, il pre-scuola e il post-scuola che devono essere pagate con modalità "tracciabili" ai fini della spettanza della detrazione fiscale).